

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
B&B, ALLOGGI TURISTICI E  
APPARTAMENTI USO TURISTICO  
DEL VENETO — A.B.B.A.V.**

**Art.1.**

È costituita in Venezia, ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c., l'Associazione regionale di categoria dei Bed and Breakfast, Alloggi Turistici e appartamenti ad uso turistico, denominata:

**“ ASSOCIAZIONE DEI BED &  
BREAKFAST, ALLOGGI TURISTICI E  
APPARTAMENTI AD USO  
TURISTICO DEL VENETO — ABBAV”**

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

**GLI SCOPI**

**Art. 2.**

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- a) favorire la diffusione dell'ospitalità turistica di tipo familiare, soprattutto come cultura, tipicamente legata alla parte più tradizionale della società italiana;
- b) coordinare le esigenze delle categorie di soci di cui all'articolo successivo;
- c) definire standard di qualità per il settore;
- d) creare un marchio B&B con inserimento del logo regionale;
- e) fornire supporto e assistenza tecnica, legislativa, gestionale e fiscale ai soci e agli enti pubblici;
- f) fornire servizi di accompagnamento per l'apertura, l'avvio e la gestione di strutture ricettive extralberghiere, per l'applicazione di un sistema di gestione di qualità, comunicazione, marketing del settore;
- g) convogliare l'incontro di domanda e offerta di alloggi tra i soci;
- h) creare un sito Web;
- i) provvedere all'inserimento di pagine web nei siti della Regione Veneto e delle strutture associative nazionali ed internazionali;
- j) realizzare depliant da diffondere alle mostre turistiche locali, nazionali ed

internazionali attraverso le strutture associative nazionali;

- k) redigere un quaderno contenente il percorso d'indirizzo generale da seguire per l'apertura di una struttura complementare così come individuata dall'art. 3 di questo statuto, conformemente alla normativa vigente.
- l) collaborare con soggetti esterni che abbiano maturato un'ottima esperienza nel settore (associazioni, società, centri studi e ricerche, tour operator, operatori nel settore della New Economy, ecc.) che si integreranno specificatamente per il funzionamento dell'ABBAV attraverso le seguenti azioni:
  - Verifica di qualità
  - Prenotazioni
  - Marketing turistico
  - Formazione
  - Promozione internazionale
- m) rappresentare presso l'esterno le categorie di soci in oggetto, portandone le eventuali rivendicazioni a conoscenza del pubblico e del legislatore;
- n) creare e/o partecipare ad una struttura di tipo federativo in cui convogliano le associazioni e gli enti rappresentativi delle categorie in oggetto, al fine di creare una rete di soggetti interrelati e sinergici per il raggiungimento degli scopi di cui sopra;
- o) fornire materiale informativo, a tutti gli associati così come a chi ne faccia richiesta, sulle novità del settore e sulla vita dell'associazione;
- p) progettare e realizzare corsi di formazione per operatori di B&B/Affittacamere/Appartamenti ad uso turistico e interessati al settore utilizzando Bandi di Concorso destinati alle diverse aree territoriali del Veneto;
- q) organizzare un centro di monitoraggio e censimento dei vecchi e dei nuovi operatori di B&B raggruppandoli in una programmazione comune di promozione e marketing territoriale nazionale ed estera.
- r) Realizzare progetti su aree geografiche specificatamente individuate per uno sviluppo del turismo sostenibile ed eco- sostenibile e/o sviluppo di sistemi di imprenditoria tematica.

- s) L'Associazione può stipulare convenzioni con Partners, fornitori di servizi, per i propri soci;
- t) Partecipare a procedimenti amministrativi di competenza di amministrazioni territoriali o nazionali e/o di istituzioni e organismi europei e internazionali, in particolare ma non esclusivamente in materia turistico-ricettiva, in rappresentanza e difesa degli interessi degli associati;
- u) Tutelare, anche in sede giurisdizionale, ordinaria, amministrativa, tributaria e penale, gli interessi degli associati in relazione agli scopi indicati nelle lettere precedenti di questo articolo, anche mediante l'intervento in giudizi promossi da altri.

## SOCI E MEZZI FINANZIARI

### Art. 3

#### 3.1 All'Associazione possono aderire:

- a) Tutti i soggetti o enti titolari di una struttura ricettiva complementare o di locazione turistica nel territorio del Veneto, così come individuati dalla normativa vigente;
- b) i clienti italiani o stranieri di tali strutture ricettive, siano essi persone od enti che, per motivi di turismo o di viaggio, desiderino godere delle facilitazioni e convenzioni che saranno stipulate tra i soci o vogliano concorrere liberamente al sostegno dell'ospitalità turistica che l'Associazione intende promuovere;
- c) persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividono le finalità di cui al precedente art. 2.

**3.2.** Requisiti più restrittivi saranno poi precisati in un'apposita "Carta dell'Ospitalità Familiare", che costituirà apposita integrazione del presente punto 3) dello Statuto. Detta Carta regolerà le caratteristiche dei soci di cui al precedente punto a) per quanto riguarda i seguenti punti fondamentali:

- a) le caratteristiche che dovrà possedere l'alloggio e le condizioni generali della casa;
- b) i requisiti personali dell'esercente.

**3.3.** Le categorie di soci sono denominate come segue:

- Soci Ordinari: i titolari delle attività ricettive di cui all'art. 3, punto 3.1., capo a).
- Soci Sostenitori: coloro i quali, persone fisiche e giuridiche, enti ed organismi pubblici e privati, donando liberamente somme di denaro

a favore dell'Associazione, ne permettono un più solido sostentamento.

- Soci Benemeriti: i soci che, per l'attività svolta, per la dedizione offerta e per il prestigio che hanno dato all'Associazione, abbiano conseguito particolare merito.

**3.4.** Chi desidera diventare socio ordinario deve inoltrare domanda scritta specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, propria residenza e/o domicilio, nome della struttura di cui è titolare e tutte le informazioni che il Consiglio Direttivo reputi necessarie ai fini dell'iscrizione; sull'accoglimento della domanda decide insindacabilmente il Consiglio Direttivo. Tale funzione può essere delegata al personale di servizio dell'Associazione, con obbligo di approvazione degli iscritti nelle successive riunioni del Consiglio Direttivo. Si riserva, al Consiglio Direttivo, la facoltà di intervenire, in ogni momento, per decidere delle singole domande di iscrizione.

Dell'ammissione deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato, il quale è tenuto a versare la quota associativa entro 15 giorni dalla predetta comunicazione.

**3.5.** La qualità di socio si perde per:

a) **Recesso.** Il recesso si verifica quanto l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentato almeno un quindici giorni prima.

Il recesso non esonera tuttavia il socio dal pagamento di eventuali quote sociali arretrate e di quella della stagione in corso.

b) **Decadenza**, a causa del venir meno dei requisiti di socio come sopra definiti;

c) **Esclusione** decisa dal Consiglio Direttivo qualora il socio non sia in regola con il pagamento della quota annuale o per grave violazione degli obblighi statuari o dei regolamenti interni.

La decadenza o l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato.

La delibera deve essere comunicata allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a garantire la piena conoscibilità del provvedimento.

Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Il socio escluso rimane tuttavia obbligato verso l'Associazione per il pagamento delle eventuali quote sociali arretrate e di quella della stagione in corso.

#### **Art. 4.**

Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi che andranno a costituire il fondo comune:

- a) eventuali contributi dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti norme in materia;
- b) quote pagate dagli associati come definiti dall'art. 3);
- c) contributi integrativi per i servizi prestati agli associati di cui all'art. 2) lett. e) e lett. f);
- d) proventi di gestione;
- e) donazioni, eredità, lasciti e legati di beni mobili ed immobili.

### **GLI ORGANI**

#### **Art. 5.**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere;
- d) il Collegio dei Probiviri.

### **DELL'ASSEMBLEA GENERALE**

#### **Art. 6.**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci iscritti all'Associazione, ai sensi dell'art. 3) dello Statuto, in regola col pagamento delle quote annuali.

#### **Art. 7.**

I compiti devoluti all'Assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, di sua spettanza ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, ed eleggere il Collegio dei Probiviri;
- b) deliberare sul programma annuale e pluriennale di gestione delle attività dell'Associazione presentato dal Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo della gestione;
- d) deliberare sugli indirizzi dell'Associazione;
- e) deliberare eventuali modifiche dello Statuto;
- f) deliberare le modalità di liquidazione in caso di scioglimento dell'Associazione;

- g) esprimere il proprio parere vincolante su ogni argomento sottoposto al suo giudizio.

#### **Art. 8.**

**8.1.** L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta (a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma e pubblicazione sul sito web dell'Associazione) diretta a ciascun socio, e mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare.

**8.2.** L'Assemblea ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e l'esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, e per ascoltare e discutere la relazione sull'attività.

L'Assemblea è convocata inoltre in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne presenterà la necessità su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo degli associati.

#### **Art. 9**

**9.1.** Ogni associato, persona o ente, purché in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, con delega scritta.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto limitatamente all'elezione del Consiglio Direttivo, all'approvazione del Bilancio di previsione e consuntivo, alla modifica dello Statuto e alla deliberazione relativa allo scioglimento dell'Associazione.

Ogni socio non può rappresentare con delega più di tre soci.

**9.2.** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l'Assemblea elegge il Presidente.

L'Assemblea nomina inoltre il Segretario per la redazione del verbale assembleare.

#### **Art. 10**

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sono approvate sia in prima che in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti spettanti agli associati con diritto a voto deliberativo presenti in assemblea.

Le modifiche dello statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo. Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

## **DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Art. 11.**

**11.1.** Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e determina i modi ed i tempi di attuazione delle decisioni dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea e resta in carica per tre anni; è composto da tre o più Consiglieri purché in numero dispari e comunque in numero non superiore a nove, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall'Assemblea.

Ogni socio avente diritto al voto deliberativo potrà esprimere fino ad un massimo di due nominativi per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

I consiglieri:

- a) devono essere soci al momento dell'acquisto della carica e fino alla cessazione dell'incarico, pena la decadenza;
- b) sono rieleggibili.

L'elezione del Consiglio Direttivo avverrà sulla base di candidature avanzate dai singoli iscritti e depositate almeno cinque giorni prima della data fissata per le elezioni presso la segreteria dell'Associazione. La segreteria dell'Associazione provvederà a raccogliere le candidature e, verificatene la regolarità, redigerà in ordine di presentazione una lista dei candidati al Consiglio Direttivo che sottoporrà all'Assemblea per l'elezione.

La composizione del Consiglio Direttivo non è soggetta a particolari restrizioni, tuttavia, in un'ottica di massimo coinvolgimento e partecipazione di tutti gli ambiti territoriali della Regione Veneto, in situazioni di parità dei voti per i candidati alla carica di membri del Consiglio Direttivo, saranno preferiti i futuri Consiglieri di Province non rappresentate o scarsamente rappresentate. La provenienza dei Consiglieri non deve, in alcun modo, influenzare o indirizzare restrittivamente il loro operato, che dovrà essere prospettato alla più ampia efficacia territoriale.

**11.2.** I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto ad un compenso, ma solo a rimborsi ed indennità per le spese effettivamente sostenute.

**11.3.** Nel caso di dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi di un componente del Consiglio Direttivo si procederà con il reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.

Le dimissioni del Presidente, del Vice-Presidente e del Tesoriere devono essere accettate o respinte, dallo stesso Consiglio Direttivo, entro 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione.

Presidente, Vice-presidente e Tesoriere devono, in ogni caso, rimanere in carica fino alla sostituzione.

Se per dimissione o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio Direttivo e deve convocarsi l'Assemblea per la nuova nomina.

In tal caso i consiglieri restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

### **Art. 12.**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; compie quindi tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea, ed in particolare:

- a) Studia e formula il programma annuale di gestione e di attività dell'Associazione.
- b) Elabora e redige i bilanci di previsione e i consuntivi di gestione.
- c) Convoca l'Assemblea e ne esegue le deliberazioni.
- d) Sceglie la composizione dell'eventuale personale di servizio.

- e) Stabilisce l'importo annuale delle quote sociali.
- f) Delibera con motivazione scritta e in modo insindacabile sull'ammissibilità o il rigetto delle domande di ammissione a socio.
- g) Nomina il Segretario-Tesoriere il quale può essere individuato tra i componenti del Consiglio e anche al di fuori dello stesso.
- h) Compie ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente il funzionamento dell'Associazione.

- sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

### **Art. 13.**

Il Consiglio Direttivo dopo la sua elezione sarà convocato entro 10 giorni dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente. Elege anche un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), e, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo può tenere le sue riunioni in audio videoconferenza o in solo audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali numerati progressivamente o trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, che vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato, di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Il Presidente in caso d'urgenza può assumere direttamente i provvedimenti più opportuni riferendone immediatamente al Consiglio Direttivo.

## **DEL PRESIDENTE**

### **Art. 14.**

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio stesso, rappresenta l'Associazione sia in giudizio sia nei rapporti con le pubbliche autorità ed i terzi.

Il Presidente ha inoltre il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea generale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione;
- d) sovrintendere tutti gli uffici dell'Associazione;
- e) assumere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio per la ratifica degli stessi;

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente in caso di impedimento od assenza del Presidente.

#### **Art. 15.**

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Consiglio, oppure anche al di fuori degli stessi. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

Spetta al Segretario-Tesoriere:

- a) redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
- c) tenere la contabilità ed i libri associativi;
- d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
- e) tenere la cassa.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente in veste di legale rappresentante dell'Associazione ai sensi dell'art. 17, lett. c) del presente Statuto.

### **DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

#### **Art. 16.**

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri, che avviene contemporaneamente alla nomina del Consiglio Direttivo, hanno diritto di voto solo i soci ordinari.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica sino al momento del rinnovo del Consiglio Direttivo.

Ogni socio avente diritto al voto deliberativo potrà esprimere un solo nominativo per l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri.

I membri del Collegio dei Probiviri:

- a) devono essere soci al momento dell'acquisto della carica e fino alla cessazione dell'incarico, pena la decadenza;
- b) sono rieleggibili;
- c) in quanto organo di giudizio, con funzione di dirimere le controversie sociali, i membri del Collegio non possono ricoprire cariche attive, all'interno o all'esterno dell'Associazione, che possano interferire con la loro funzione eminentemente giurisdizionale.

Nel caso di dimissioni volontarie o decadenza di un componente del Collegio dei Probiviri si procederà con il reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.

Il Collegio dei Probiviri rappresenta l'organo di giudizio dell'Associazione.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri.

I Probiviri saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

### **ESERCIZI ASSOCIATIVI**

#### **Art. 17.**

Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e il bilancio d'esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 18.**

L'Associazione terrà:

- a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere;
- b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere;
- c) libro giornale a cura del Segretario-Tesoriere;
- d) libro Inventari, a cura del Segretario-Tesoriere;
- e) libro degli associati, sempre a cura del Segretario-Tesoriere.

### **SCIoglimento**

#### **Art. 19.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Associazione si estingue inoltre se il numero degli associati scende a meno di tre.

In caso di scioglimento della Associazione, l'Assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità o ad altre associazioni che abbiano per scopo la diffusione dell'ospitalità di tipo familiare in Italia.

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 20.**

**20.1.** Secondo le disposizioni del D.lgs. 460/1997, per la definizione di ente non commerciale di un'Associazione di categoria, si aggiungono – per quanto non presenti negli articoli precedenti dello Statuto – le seguenti clausole espresse obbligatorie:

- a) è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale

dell'Associazione durante la vita della stessa, salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge;

b) il consuntivo di gestione elaborato dal Consiglio Direttivo sarà redatto nella forma di rendiconto economico e finanziario;

c) le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, salvo *mortis causa* del partecipante. Le quote ed i contributi non sono rivalutabili nel tempo.

**20.2.** Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

*Il presente Statuto, comprensivo delle modifiche apportate dall'Assemblea generale dei soci tenutasi a Tessera, VE, il 26 Gennaio 2017, è costituito da 20 articoli e scritto su sette pagine esclusa la presente.*